
Permessi per il diritto allo studio comparto scuola. Contratto integrativo regionale. Chiarimenti

Direzione Generale
Ufficio VI – Personale della scuola
Via Ripamonti, 85 – 20141 - Milano
Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzione.it

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 1426

Milano, 15 febbraio 2012

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Lombardia

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio comparto scuola. Contratto integrativo regionale. Chiarimenti

In riferimento alla nota prot. AOODRLO 919 del 2/02/2012 relativa alla normativa sui congedi, aspettative e permessi dei pubblici dipendenti e a seguito di quesiti pervenuti sulla materia in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Ferme restanti le indicazioni generali diramate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il vigente contratto nazionale di lavoro del comparto scuola, stipulato in data 29/11/2007, all'art.4 comma 4 ha indicato tra le materie demandate alla contrattazione integrativa regionale la determinazione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

L'ultimo contratto integrativo stipulato presso quest'ufficio scolastico regionale in data 15/11/2011, la cui regolarità è stata certificata dagli organi preposti del Mef con nota prot. n. 447 del 12/01/2012, ha previsto all'art. 11 comma 3 che possa essere assimilato alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i 3 giorni lavorativi del beneficiario precedenti gli esami, il cui sostenimento deve essere opportunamente documentato.

Le suddette disposizioni contrattuali, pertanto, costituiscono un'integrazione alla normativa generale avente validità per il solo comparto della scuola e ad esse occorre far riferimento nella concessione dei permessi per il diritto allo studio.

Il dirigente
Luca Volonté

LV/MCDB

Ufficio VI – Personale della Scuola
uff6-lombardia@istruzione.it